

COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE	N° 6 del 26/04/2023
OHIGHWIEL	11 0 401 20/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023.

L'anno 2023, il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
LORENZI ROBERTA	X		CAZZAMALLI LIVIO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
BONISOLI DONATELLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
BRATELLI DANIELA	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
LAVERONI VALERIA DONATA	X				

13 0

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegando che si tratta di un incremento necessario per gli equilibri di bilancio. Precisa che le aliquote non sono variate da anni; si tratta di un adeguamento e allineamento rispetto alle aliquote dei Comuni limitrofi. Rileva che quest'anno non ci sono fondi Covid né contributi straordinari; si tratta, quindi, di una manovra indispensabile per garantire gli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Piovani anticipa il voto contrario del proprio gruppo consiliare, come da dichiarazione di voto già acquisita dal Segretario Comunale durante la trattazione del precedente punto 4) dell'odierno ordine del giorno ed allegata al relativo verbale.

Il Sindaco-Presidente, entrando nel merito del confronto con le aliquote di altri paesi limitrofi, spiega che si tratta di un allineamento ed adeguamento rispetto all'attuale aliquota; precisa che si tratta di una manovra necessaria a seguito degli incrementi dei costi di tutti i servizi di circa il 15%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per effetto dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Rilevato che:

- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;
- i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della citata Legge, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli
- ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso e, dunque, è ente impositore in relazione alla nuova IMU e che ai sensi del comma 743 soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili come dallo stesso comma definiti;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come indicato nei commi da 745 a 747 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visti i commi da 748 a 757 che recano la disciplina delle aliquote della nuova IMU ed evidenziato che l'approvazione delle stesse rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n.160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie, che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre, altresì, l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (*Legge di Bilancio 2023*), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante ulteriore decreto del MEF;
- il comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Verificato che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

Rilevato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.06.2020, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020";
- Deliberazioni consiliari n. 38/2020 e n. 36/2021, entrambe esecutive, di conferma per gli anni 2021 e 2022, delle aliquote IMU approvate con la sopra richiamata deliberazione n. 12 del 23.06.2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05.12.2013, esecutiva, con la quale sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2023, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 contenente, altresì, la proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni della "nuova" IMU per l'anno 2023 da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

Richiamati, infine:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023, autorizzando nel contempo l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la già citata Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) nelle risultanze proposte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 30 del 05.04.2023:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9 e	5,7 per mille
relative pertinenze)	con detrazione pari ad € 200,00
Fabbricati rurali	1,0 per mille
Terreni agricoli	9,3 per mille
Fabbricati D	10,0 per mille
Aliquota ordinaria	10,0 per mille
(escluse aree fabbricabili)	
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	dal 1° gennaio 2022 esenti ai
	sensi della Legge n. 160/2019,
	comma 751

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 2 (due: Cazzamalli del gruppo consiliare "*Pompiano Rinasce*"; Acerbis del gruppo consiliare "*Rinnovamento per Pompiano*") e contrari n. 3 (tre: Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di determinare, per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto che segue:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9 e	5,7 per mille
relative pertinenze)	con detrazione pari ad € 200,00
Fabbricati rurali	1,0 per mille
Terreni agricoli	9,3 per mille
Fabbricati D	10,0 per mille
Aliquota ordinaria	10,0 per mille
(escluse aree fabbricabili)	
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	dal 1° gennaio 2022 esenti ai
	sensi della Legge n. 160/2019,
	comma 751

- 2. di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000 e dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
- 4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di loro competenza a voler provvedere alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Circolare MEF Prot. n. 41981 in data 22 novembre 2019, n. 2/DF;
- 5. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

* * * * * * * * * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Giancarlo Comincini (sottoscritto digitalmente) IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elena Bonomelli (sottoscritto digitalmente)